

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI STUDENTI

Premessa

Il presente Regolamento è conforme ai principi e alle norme dello Statuto delle studentesse e degli studenti e del Patto Educativo di Corresponsabilità proposto agli utenti all'atto dell'iscrizione.

Tale Regolamento è stato elaborato da una commissione mista presieduta dal dirigente scolastico e su mandato del Consiglio di Istituto, è stato rivisto dai Collegi Docenti di Sede del 4.09.2009.

Ha carattere vincolante ed ogni componente si impegna ad osservarlo e a farlo osservare.

Art. 1 DOVERI

1. Lo studente è puntuale ed assiduo alle lezioni e si assenta solo per gravi e giustificati motivi, per i quali informa la scuola.
2. Lo studente si presenta a scuola con il materiale didattico occorrente e con abbigliamento rispettoso dei compagni, degli insegnanti e dell'Istituto.
3. Lo studente usa un linguaggio corretto, evita ogni aggressività e le parole offensive.
4. Lo studente in caso di discordie si appella ad un arbitro neutrale ed autorevole, nello specifico un docente.
5. Lo studente tiene in ordine gli oggetti personali e porta a scuola solo quelli utili alla sua attività di studio.
6. Lo studente mantiene in ogni momento della vita scolastica un comportamento serio, educato e corretto; rispetta il lavoro degli insegnanti e dei compagni.
7. Lo studente rispetta e fa rispettare i beni degli altri, il patrimonio della scuola e l'ambiente dove studia e lavora; collabora a renderlo confortevole ed accogliente.
8. Lo studente risarcisce economicamente i danni, anche involontari, causati alle persone, agli arredi, all'attrezzatura.
9. Lo studente utilizza le strutture, le attrezzature e i servizi della scuola, anche fuori dell'orario delle lezioni, secondo le regole e procedure prescritte e le norme di sicurezza.
10. Lo studente informa i genitori dei risultati scolastici e delle proprie mancanze rendendo nota ogni comunicazione, anche di tipo disciplinare.
11. Lo studente ha il dovere di contribuire al buon funzionamento della scuola anche attraverso suggerimenti e proposte.

Art. 2 CODICE DISCIPLINARE

1. Le sanzioni disciplinari si ispirano ai principi di gradualità, proporzionalità e giustizia e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
2. Per quanto possibile, le sanzioni si ispirano al principio della riparazione del danno.
3. Nessuna sanzione può influire sulla valutazione del profitto nelle discipline di studio.
4. In caso di atti o comportamenti che violano le norme del codice penale, il dirigente della scuola, quando sia tenuto dal codice stesso, provvede tempestivamente alla denuncia, della quale informa la famiglia e il consiglio di classe dello studente interessato.
5. L'allontanamento delle lezioni, salvo il caso di recidiva, prevede l'obbligo della frequenza con attività utili alla comunità scolastica, come da richiesta del Consiglio di Classe che delega il coordinatore di classe per la comunicazione al dirigente, firmatario della comunicazione alla famiglia.
6. Tenuto conto dei principi e dei criteri di cui ai commi precedenti, l'organo competente dovrà irrogare i seguenti provvedimenti disciplinari in corrispondenza delle relative infrazioni:
 - a) richiamo verbale: per condotta non conforme ai principi di correttezza e buona educazione; scorrettezze non gravi verso compagni, gli insegnanti o il personale, disturbo durante le lezioni, mancanze ai doveri di diligenza e puntualità.
 - b) Richiamo scritto (Registro e Libretto): per gravi scorrettezze verso i compagni, gli insegnanti o il personale, disturbo continuo durante le lezioni, violazioni non gravi delle norme di sicurezza. mancanze ai doveri di diligenza e puntualità; si concedono uscite anticipate e/o ingressi posticipati solo per gravi e comprovati motivi come visite mediche che vanno certificate o reali necessità che i genitori devono validare, ogni assenza va giustificata immediatamente al rientro con firma del genitore, si presenta il certificato medico dopo 5 gg di assenza ed è condizione necessaria per essere riammessi.

- c) Sospensione dalle lezioni da uno a cinque giorni: per gravi scorrettezze verso i compagni, gli insegnanti o il personale, disturbo continuato durante le lezioni, mancanze gravi ai doveri di diligenza e puntualità con recidive persistenti, assenza ingiustificata ed arbitraria, turpiloquio, ingiurie ed offese ai compagni, agli insegnanti o al personale, danneggiamento volontario di oggetti di non grande valore di proprietà della scuola o di altri, molestie continuate nei confronti di altri; la recidiva si documenta con almeno tre note disciplinari sul Registro e, contestualmente, notificate di volta in volta alla famiglia (sospensione con conversione in attività utili alla Comunità Scolastica).
 - d) Allontanamento da sei a dieci giorni: per recidiva dei comportamenti di cui alla lettera precedente o nel caso ricorso a vie di fatto o per atti di violenza nei confronti di altri compagni, insegnanti o personale avvenuti dentro o fuori dalla scuola (se avvenuti nel tragitto di andata/ritorno e di cui la Scuola sia stata avvisata)
 - e) Allontanamento dalla scuola fino a quindici giorni: per recidiva del comportamento di cui al punto precedente, violenza intenzionale, offese gravi alla dignità della persona, uso e/o spaccio di sostanze psicotrope, molestie anche di carattere sessuale; denuncia penale per fatti avvenuti all'interno della scuola che possano rappresentare pericolo per l'incolumità delle persone e per il sereno funzionamento della stessa ovvero grave lesione al decoro della comunità scolastica.
 - f) Allontanamento dalla comunità scolastica per durata superiore a 15 giorni: la durata dell'allontanamento sarà comunque commisurata alla gravità del reato ovvero alla permanenza della situazione di pericolo, quando siano stati commessi i reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone.
7. L'organo competente ad irrogare le sanzioni provvede alle stesse e, in caso di danni ad oggetti e cose, le integra con l'obbligo del versamento di un contributo in denaro determinato dal Consiglio di Istituto e proporzionato alla gravità e consistenza del danno. La somma versata nel bilancio della scuola è destinata esclusivamente al finanziamento di attività integrative per gli studenti.
 8. Per le infrazioni di cui ai commi a) b) c) è data allo studente la possibilità di sostituire le sanzioni con altri provvedimenti comprendenti la collaborazione dei servizi interni alla scuola, attività di volontariato o altre attività concordata con il coordinatore della classe frequentata dallo studente e con la famiglia.
 9. L'alunno che incorre nella sanzione dell'allontanamento della scuola superiore a 3 giorni o ad altra sanzione corrispondente non può partecipare, nel corso del medesimo a.s., alle visite e viaggi di istruzione o ad altre attività integrative o ricreative individuate dal Consiglio di Classe. Durante il periodo previsto per le visite o le attività, lo studente frequenterà le lezioni in altra classe dello stesso livello.
 10. Di ogni sanzione superiore al richiamo verbale viene data comunicazione scritta alla famiglia, e all'insegnante coordinatore.

Art. 3 (Organi Competenti)

1. L'insegnante è competente per le sanzioni di cui alla lettera a) e b) dell'articolo precedente.
2. Il dirigente scolastico è competente per tutte le sanzioni che non prevedono l'allontanamento dalla scuola.
3. Il Consiglio di classe decide su tutte le sanzioni che prevedono l'allontanamento dalla scuola fino a 15 giorni.
4. La giunta esecutiva è competente esclusivamente per la sanzione relativa a fatti gravissimi che comportino l'allontanamento dalla scuola per più di 15 giorni, quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone.
5. Gli organi competenti deliberano dopo aver preventivamente sentito, a propria discolpa, lo studente interessato.
6. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni di esame, sono inflitte dalla Commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.
7. Le procedure relative all'erogazione della sanzione disciplinare debbono concludersi entro 30 giorni dall'avvenuta contestazione. Superato tale limite temporale il procedimento è estinto.

Art. 4 ORGANO DI GARANZIA

1. Il Consiglio di Istituto nomina un Organo di Garanzia, che dura in carica 3 anni composto da tre insegnanti, due studenti e due genitori, presieduto dal Dirigente scolastico. Il Presidente non ha diritto di voto e svolge funzioni di consulenza in materia di normativa scolastica.
2. Al Consiglio di Garanzia sono rivolti i ricorsi che non comportano l'allontanamento dalla scuola. I ricorsi debbono essere inviati al Consiglio entro quindici giorni dalla comunicazione della sanzione. Il Consiglio delibera entro quindici giorni successivi al ricorso.

Art. 5 NORMA FINALE

1. Le presenti norme fanno parte integrante del Regolamento interno e della Carta dei Servizi della scuola. Eventuali modificazioni sono deliberate a maggioranza assoluta dal Consiglio di Istituto anche su proposta e previa consultazione degli Organi Collegiali rappresentativi delle varie componenti sentito anche il parere del Collegio dei Docenti.
2. Dei contenuti del presente regolamento, unitamente a quelli del regolamento interno e della Carta dei Servizi della scuola, gli studenti e i genitori sono informati all'inizio dell'anno scolastico in forma chiara efficace e completa.

IL Regolamento è in vigore dall'a.s 2009-2010, va apposto in ogni classe, in Sala Docenti e nel Sito dell'Istituto, ne va compiuta una lettura ragionata con gli studenti.

Montecchio Maggiore, 10.10.2009

Il dirigente scolastico
Sperotto prof.ssa Antonella